Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 6 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1976.

Nomina della ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918;

Vista la lettera in data 12 marzo 1975, con la quale la sig.na Paola Menada ha rassegnato le dimissioni da ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di una nuova ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per la difesa ed il Ministro per la sanità;

Decreta:

La sig.ra Bianca Lanzara De Sangro è nominata ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1976

LEONE

MORO — FORLANI — DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1976
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 392

(8859)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1976.

Ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori per il triennio 1976-78.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti il proprio decreto 10 febbraio 1973, e successive modificazioni, con le quali furono nominati i componenti del collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1973-75;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del predetto collegio;

Vista la nota n. 2066/9 del 29 maggio 1976, con la quale la Corte dei conti ha designato quale membro effettivo del collegio dei revisori della S.I.A.E. il dottor prof. Giuseppe Cataldi;

Vista la comunicazione telegrafica prot. n. 003199 n. 176910 del 24 aprile 1976, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale membro effettivo del predetto collegio, il dott. Vincenzo Milazzo, ragioniere generale dello Stato;

Visto il verbale in data 15 gennaio 1975 dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E. e le comunicazioni della predetta società prot. n. 7208 in data 19 febbraio 1976 e prot. n. 7694 del 19 giugno 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1976-78 i signori:

Cataldi prof. dott. Giuseppe, designato dalla Corte dei conti;

Milazzo dott. Vincenzo, designato dal Ministro per il tesoro;

Galtieri prof. dott. Gino, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bixio maestro Cesare Andrea e D'Acquisto dottor Vincenzo, designati dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E.

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1976-78 i signori:

Faiel Dattilo dott. Nicola, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonagura Enzo e Dell'Acqua Giuseppe, designati dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(8502)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1976.

Indicazione, ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, dei comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER LE FINANZE E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, recante norme urgenti per le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Milano colpiti dall'inquinamento da sostanze tossiche il 10 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, i comuni colpiti dall'inquinamento da sostanze tossiche, verificatosi il 10 luglio 1976 nell'ambito della provincia di Milano, sono Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(9246)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Nomina di due tecnici aggregati alla commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1976-77;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, i quali prevedono la possibilità di aggregare alla commissione stessa « dei tecnici scelti dal presidente frà i professori delle regie università o dei regi istituti superiori, per riferire su singole questioni »;

Visti la legge 5 giugno 1967, n. 417 ed il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, in materia di compensi spettanti ai componenti della commissione medesima;

Vista la scelta effettuata dal presidente della commissione;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, costituita per il biennio 1976-77, in qualità di tecnici aggregati, il prof. ing. Guido Guidi, libero do-

cente in costruzioni di macchine ed il prof. dott. Paolo Silvestroni, ordinario di chimica generale e inorganica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma, già membri tecnici della commissione costituita per il biennio 1974-75.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 4034 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo esercizio 1976 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1976
Registro n. 5 Industria, foglio n. 204

(8410)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

Modificazione allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959 e modificato, da ultimo, con proprio decreto in data 13 febbraio 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto in data 18 settembre 1975 e 5 febbraio 1976;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 3, secondo comma, dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente nuovo testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di lire 500 milioni conferite dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalla Banca nazionale del lavoro, Enti fondatori, ammonta a lire 4 miliardi per effetto di successivi conferimenti di ulteriori quote ed a seguito di nuove partecipazioni, risultando così costituito:

Comitato olimpico nazionale italiano, lire 500 milioni;

Banca nazionale del lavoro, lire 500 milioni;

Consorzio di credito per le opere pubbliche, lire 500 milioni;

Istituto nazionale delle assicurazioni, lire 500 milioni;

Monte dei Paschi di Siena, lire 500 milioni;

Istituto bancario San Paolo di Torino, lire 500 milioni;

Banco di Napoli, lire 500 milioni;

Banco di Sicilia, lire 500 milioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

(8548)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di San Paolo Civitate e San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata, in San Paolo Civitate, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 10 marzo 1948, 2 febbraio 1949, 27 ottobre 1950, 27 aprile 1954, 14 agosto 1956, 30 novembre 1962, 3 febbraio 1968 e 26 luglio 1971, con i quali la Banca popolare di San Paolo Civitate e San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di San Paolo Civitate e San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), con i propri decreti di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Alberona, Anzano di Puglia, Carapelle, Carlantino, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle S. Vito, Faeto, Isole Tremiti, Panni, Rignano Garganico, Stornarella e Volturino, tutti in provincia di Foggia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della particolare attività creditizia da parte della Banca popolare di San Paolo Civitate e San Severo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8432)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1975;

Vista la richiesta di aumentare i tassi sui buoni fruttiferi che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ha avanzato in considerazione dell'attuale andamento del mercato monetario ed allo scopo di agevolare il collocamento dei buoni medesimi;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati nel decreto ministeriale del 5 marzo 1975 citato in premessa, vengono modificati nel modo seguente:

buoni vincolati a 6 mesi . . 11%
buoni vincolati a 12 mesi . . . . . 12%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8434)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione alla sezione di credito fondiario dello Istituto bancario San Paolo di Torino ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1950, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 40 volte l'ammontare del patrimonio;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della sezione medesima e avuta presente la opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del patrimonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8430)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Determinazione dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1975;

Vista la richiesta di aumentare i tassi sui buoni fruttiferi che la sezione di credito minerario del Banco di Sicilia ha avanzato in considerazione dell'attuale andamento del mercato monetario ed allo scopo di agevolare il collocamento dei buoni medesimi;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, emessi dalla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, vengono stabiliti come segue:

10 % per i buoni con vincolo di tre mesi;
11 % per i buoni con vincolo di sei mesi;
12 % per i buoni con vincolo di dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8433)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ennesse, in Moglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ennesse, con sede in Moglia (Mantova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ennesse, con sede in Moglia (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9008)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1976.

Caratteristiche della carta di riconoscimento per gli addetti alla vigilanza del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361 e successive modificazioni;

Visto l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto di dover dotare gli addetti alla vigilanza del ruolo dell'ispettorato del lavoro di un idoneo documento di riconoscimento;

Visto l'art. 27 del regolamento di attuazione della citata legge 22 dicembre 1912, n. 1361, approvato con regio decreto del 27 aprile 1913, n. 431;

Decreta:

Gli addetti alla vigilanza del ruolo dell'ispettorato del lavoro verranno dotati di una carta di riconoscimento, da esibirsi per provare la loro identità, che avrà le seguenti caratteristiche:

tessera pieghevole in due parti avente, aperta, le seguenti dimensioni: cm. 14 in larghezza e cm. 10,50 in altezza;

rivestimento esterno in finta pelle color verde bottiglia con sovraimpresso in oro sul frontespizio lo stemma della Repubblica italiana con sotto la dicitura:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO

Carta di riconoscimento

n. . . . . . .

Nell'interno:

a sinistra la fotografia dell'addetto con firma autografa ed autenticata con timbro a secco del Ministero;

a destra stampate le seguenti diciture:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO

Carta di riconoscimento

n. . . . . . .

rilasciata all'addetto alla vigilanza

(Cognome) . . . .

(Nome) . . . .

Roma, lì . . . . .

Firma del titolare *Il Ministro*

. . . .

Gli addetti alla vigilanza sono incaricati di effettuare controlli presso le aziende per l'osservanza delle norme di legislazione sociale, in conformità all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(Modello approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1976)

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(8695)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Texmo S.r.l. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 42.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3203593 rilasciato in data 31 gennaio 1973 dalla Banca Morgan Vonwiller di Milano, per l'importazione di cotone greggio di origine Korea del Sud e provenienza Korea del Sud;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce anziché essere importata, è stata rivenduta in transito all'estero dal punto franco di Trieste e fatturata in data 2 settembre 1974, con l'introito di $ 46.000 disposto dall'acquirente estero in data 16 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni seicentoottantacinque rispetto al termine di validità dell'impegno assunto, superando pertanto anche il termine di trecentosessanta giorni fissato dalle norme in vigore per il perfezionamento delle operazioni di transito;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972938 del 16 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del notevole ritardo sopra specificato, alla ditta medesima, in quanto non rivestono caratteristiche tali da poterle considerare di forza maggiore oltre che di natura esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l. di Milano, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano, nella misura del 5 % di $ 42.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8427)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti;

Viste le dimissioni del sig. Antonio Secondini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 15792 del 29 agosto 1975 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Franco Caporale in sostituzione del sig. Antonio Secondini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Franco Caporale è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Chieti in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Antonio Secondini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8409)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari;

Viste le dimissioni del dott. Renato Fraticelli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 9993 del 21 maggio 1976 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Vito Ardito in sostituzione del dott. Renato Fraticelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vito Ardito è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bari in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Renato Fraticelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(8408)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1976.

Modificazione all'art. 3 del decreto ministeriale 23 luglio 1975, concernente le modalità per l'annotazione dello ammontare dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, effettuati con i fondi della riscossione, nelle contabilità amministrative.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante, in particolare, disposizioni in materia di esecuzione dei versamenti e dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, recante disposizioni integrative e correttive al citato art. 38, con il quale è stato previsto, tra l'altro, che, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalità relative alla esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 in data 25 luglio detto, emesso in conformità a quanto previsto dal predetto art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 288/1975, con il quale, all'art. 3, sono state stabilite le modalità circa la annotazione dell'ammontare dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, effettuati con i fondi della riscossione, nelle contabilità amministrative;

Considerato che occorre provvedere alla modifica delle disposizioni contenute nell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 23 luglio 1975, per la parte concernente l'annotazione, a colonna 8 del modello 42-*quater*, dell'importo complessivo dei titoli estinti, tratti sulle contabilità speciali, quale discarico amministrativo;

Considerato, infatti, che, al fine di stabilire, nelle contabilità amministrative, l'effettivo ammontare delle entrate conseguite dagli uffici periferici a titolo d'imposta sul valore aggiunto, stante il principio del rimborso dell'eccedenza, nascente dal particolare meccanismo strutturale di detto tributo, gli ordinativi di pagamento, tratti sulle contabilità speciali e regolarmente estinti, costituiscono, a tutti gli effetti, rettifica dell'accertamento e della riscossione e che, pertanto, detti titoli estinti, per il relativo importo, devono essere annotati, anzichè a colonna 8, nelle colonne 4 e 5 del modello 42-*quater*, quale riduzione del carico dell'accertamento e delle riscossioni ed in corrispondenza, anche, della colonna 17, quale riduzione del debito di cassa;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 23 luglio 1975, emesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, è sostituito dal seguente:

« I titoli tratti sulla contabilità speciale e regolarmente estinti costituiscono, per il relativo importo, rettifica dell'accertamento e della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè rettifica dell'ammontare della corrispondente differenza a debito. Conseguentemente, l'importo complessivo di detti titoli deve essere annotato nelle colonne 4, 5 e 17 del modello 42-*quater*, quale riduzione del carico relativo ».

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro per le finanze
Stammati

p. *Il Ministro per il tesoro*
Fabbri

(9112)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Bini Gastone, in Santa Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Bini Gastone, in S. Croce sull'Arno (Pisa), ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 35.500 di cui al mod. *B*-Import n. 3460422 rilasciato in data 24 aprile 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze, per l'importazione di pelli caprine semiconciate di origine e provenienza Cina Repubblica popolare;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 19 agosto 1974, con un ritardo, quindi, di ventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 620262 del 5 maggio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dovuti all'inerzia della ditta, dato che la merce era giunta a Genova fin dal 15 maggio 1974, e la dichiarazione di importazione è stata presentata solo il 31 luglio 1974, ad avvenuta scadenza della domiciliata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Concerie Bini Gastoni, in S. Croce sull'Arno (Pisa), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze nella misura del 5 % di Rmby 35.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8549)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1976.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, per l'esattoria di Treviso, al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio della Marca Trivigiana ha chiesto, per l'esattoria di Treviso, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuto che nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria, in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonché degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, titolare dell'esattoria di Treviso, è autorizzata ad usare, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, nonché alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(8587)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1976.

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione:

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Molise, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise è così composto:

Piscitelli Mario, Garzia Stelvio, Palmietti Guido e Gonnella Italo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Sardella Giovanni e Cucciniello Mario in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Carugno Elvio e Iaccarino Umberto, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Rosiello Luigi, in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

Varrone dott. Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Sammartino rag. Pasquale, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Clemente cav. uff. Celestino, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Guarini Salvatore, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Montinaro dott. Luigi, dirigente superiore e Amoroso dott. Enrico, direttore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sessa dott. Pasquale, dirigente superiore e Taranto dott. Francesco, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colucci dott. Lucio, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8319)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1976.

Istituzione di registri di varietà per le specie di piante orticole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, numero 1096;

Visto l'art. 28 della legge n. 195/76 il quale prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 4 della medesima legge n. 195/76 con il quale è indicata la suddivisione dei registri delle varietà di specie orticole;

Visto in particolare l'art. 5 della indicata legge numero 195/76 con il quale è resa obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per specie orticole;

Decreta:

Sono istituiti per le specie di piante orticole di cui all'allegato n. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, i seguenti registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

a) registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi standard »;

b) registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi standard ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

(8966)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano, con effetto dal 15 settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt-Firt, stabilimenti di Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9128)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina del commissario liquidatore del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 6 dello statuto del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, n. 1405;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente la soppressione, fra gli altri Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con effetto dal 31 dicembre 1972;

Visto l'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, concernente il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale dipendente dagli enti soppressi;

Visto l'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica concernente l'assunzione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale dei trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 19, il fondo è tenuto al trasferimento dei capitali di copertura dei trattamenti pensionistici all'Istituto nazionale della previdenza sociale e di quelli relativi all'indennità di anzianità o altra equivalente e per trattamento integrativo di previdenza ove esistente agli enti che hanno assorbito il personale già dipendente dal disciolto Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Considerato che, a seguito del trasferimento del predetto personale presso altri enti pubblici, ivi compresi i membri del Consiglio di amministrazione, è venuto a mancare ogni pratica possibilità di funzionamento del predetto organo;

Ritenuto che, al fine di consentire lo svolgimento da parte del Fondo medesimo delle residue funzioni previste dal precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, si rende necessario procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione del fondo ed alla nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto è sciolto il consiglio di amministrazione del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Dalla stessa data del decreto il dott. Erasmo Venosi è nominato commissario liquidatore del Fondo, per la durata di sei mesi, con il compito di curare gli adempimenti di spettanza del fondo previsti dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 giugno 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. François Alberti, agente consolare di Francia a Ventimiglia.

(8887)

In data 25 giugno 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Aldo Granozio, agente consolare onorario di Francia a Bologna.

(8888)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Armande Cholette, vice console del Canada a Roma.

(8889)

In data 26 giugno 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Beatrix Betancourt, vice console del Venezuela a Napoli.

(8890)

In data 25 giugno 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Cesare Biamonti, vice console onorario di Spagna a Ventimiglia.

(8891)

In data 25 giugno 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Els-Marie Elisabeth Eriksson, vice console di Svezia a Genova.

(8892)

In data 25 giugno 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Erminia Cagnoni Speroni, vice console onorario di Norvegia a Milano.

(8893)

In data 25 giugno 1976 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Lello Rapisarda, vice console onorario di Spagna a Lucca.

(8894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Anna Di Curzio in Concetti, nata a Teramo il 2 febbraio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 13 luglio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9056)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 136 è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 24 giugno 1974 dal prof. Sebastiano Tomasello avverso la decisione 18 febbraio 1974, n. 527, della commissione dei ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Messina in materia di incarichi.

(8970)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «201-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Professione Adalgisa, in Vicenza, via Gasparoni n. 13, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi «201-VI» ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(8974)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 luglio 1976, il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2717/M)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.274.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2710/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2711/M)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2712/M)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 luglio 1976, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.653.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dello importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2709/M)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.842.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2713/M)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.423.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2714/M)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.990.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2715/M)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 luglio 1976, il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.663.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2716/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 3 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,80	834,80	834,75	834,80	834,90	834,78	835 —	834,80	834,80	834,80
Dollaro canadese	853,05	853,05	856,30	853,05	853 —	853 —	853,25	853,05	853,05	853 —
Franco svizzero	336,86	336,86	337,50	336,86	337,40	336,85	337,55	336,86	336,86	336,85
Corona danese	136,85	136,85	136,90	136,85	136,80	136,83	136,89	136,85	136,85	136,85
Corona norvegese	151,26	151,26	151,40	151,26	151,30	151,25	151,34	151,26	151,26	151,25
Corona svedese	188,59	188,59	188,80	188,59	188,65	188,55	188,69	188,59	188,59	188,60
Fiorino olandese	310 —	310 —	310,40	310 —	310,20	309,99	310,25	310 —	310 —	310 —
Franco belga	21,315	21,315	21,33	21,315	21,33	21,30	21,3150	21,315	21,315	21,30
Franco francese	170,03	170,03	169,70	170,03	169,95	170,01	170,15	170,03	170,03	170 —
Lira sterlina	1491 —	1491 —	1491 —	1491 —	1490,30	1490,99	1491,30	1491 —	1491 —	1491 —
Marco germanico	329 —	329 —	329,41	329 —	329,40	328,98	329,30	329 —	329 —	329 —
Scellino austriaco	46,31	46,31	46,45	46,31	46,40	46,30	46,345	46,31	46,31	46,30
Escudo portoghese	26,80	26,80	26,85	26,80	26,85	26,78	26,82	26,80	26,80	26,80
Peseta spagnola	12,245	12,245	12,25	12,245	12,25	12,23	12,2425	12,245	12,245	12,25
Yen giapponese	2,8545	2,8545	2,86	2,8545	2,85	2,84	2,8555	2,8545	2,8545	2,85

Media dei titoli del 3 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,500
» 5 % (Ricostruzione)	93,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,350
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50 % » » 1968-83	76,125
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	79,800
» 6 % » » 1972-87	79,425
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,075
» poliennali 7 % 1978	90,025
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,250
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	91,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,90
Dollaro canadese	853,15
Franco svizzero	337,205
Corona danese	136,87
Corona norvegese	151,30
Corona svedese	188,64
Fiorino olandese	310,125
Franco belga	21,315
Franco francese	170,09
Lira sterlina	1491,15
Marco germanico	329,15
Scellino austriaco	40,327
Escudo portoghese	26,81
Peseta spagnola	12,244
Yen giapponese	2,855

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5071 mod. 25-A. — Data: 27 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Battistone Tranquilla ved. Mastrandrea, nata a Udine il 12 settembre 1917. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5072 mod. 25-A. — Data: 27 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Battistone Tranquilla ved. Mastrandrea, nata a Udine il 12 settembre 1917. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241. — Data: 10 luglio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza. — Intestazione: Luongo Michele, nato a Tito (Potenza) il 10 aprile 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 35.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8032)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 547 243 D.P. — Data: 12 settembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Iovene Francesco, nato ad Ischia il 14 marzo 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8696)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Milbex 50 P.B. dell'impresa Monteshell S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Milbex 50 P.B. concessa alla impresa Monteshell S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9062)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 335 del 7 giugno 1976, relativa alla dichiarazione delle disponibilità e/o attività all'estero e rientro dei capitali ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

(8874)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Soveria Simeri

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1976, n. 1281, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 aprile 1976, n. 116, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Soveria Simeri (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 22 maggio 1973, n. 22.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8765)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Spotorno

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 maggio 1976, n. 1522, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Spotorno (Savona), adottato con deliberazione consiliare 7 maggio 1973, n. 45.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dello art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8979)

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1976, n. 1564, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un complesso sportivo in località Rotonda di via Corsica (unità urbanistica di Portoria) a stralcio delle varianti al piano stesso adottate dal comune di Genova con deliberazione consiliare 23 luglio 1973, n. 1207, per il suo adeguamento alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968 relative agli spazi pubblici attrezzati per lo sport e per il tempo libero.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dello art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8980)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 1976, n. 1561, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Rapallo (Genova), adottata con deliberazione consiliare 6 settembre 1973, n. 321, concernente una nuova delimitazione dell'area cimiteriale e l'indicazione della relativa zona di rispetto, in località S. Pietro Novella.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dello art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(8981)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Santhià

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 782, è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Santhià (Vercelli).

(8982)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO

Concorso pubblico a sei posti della qualifica di assistente, nove della qualifica di archivista dattilografo e due di commesso.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Centri di rieducazione professionale per i seguenti posti e per le sedi a fianco di ognuno indicate:

a) qualifica di assistente (ex categoria di concetto):

assistente sociale:

Roma 1
Milano 1
Livorno 1
Pistoia 1
S.B. Val di Sambro (Bologna) 1

personale amministrativo:

S. B. Val di Sambro (Bologna) . 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; per i partecipanti al concorso per assistente sociale è necessario il relativo diploma;

b) qualifica di archivista dattilografo (ex categoria esecutiva):

1) assistente convittuale:

Roma . 2
Milano 1
Livorno 1
S.B. Val di Sambro (Bologna) 3

Agli assistenti convittuali sarà fatto obbligo di trascorrere la notte nel centro;

2) personale amministrativo:

S. B. Val di Sambro (Bologna) . 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

c) qualifica di commesso (ex categoria ausiliaria):

Roma 2

Titolo di studio richiesto: certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

I concorsi per i posti di cui ai punti *a*) e *b*) sono per esami; quello del punto *c*) è per titoli integrato da una prova di dettato.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio. L'ente si riserva la facoltà di eventuale diversa destinazione e di trasferimenti in qualunque momento.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio come da art. 1;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;
2) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge:

c) cittadinanza italiana;
d) buona condotta civile e morale;
e) immunità da condanne e precedenti penali;
f) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione, per avere conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Roma, via S. Tommaso d'Aquino n. 11/*A* e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla sede centrale dell'Associazione - Servizio affari generali e personale.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'ente per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario apposto dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni o uffici diversi dall'A.N.M.I.L.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;
b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli:

c) la residenza;
d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione degli istituti che lo hanno rilasciato e della data in cui sono stati conseguiti;
e) in possesso della cittadinanza italiana;
f) il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;
h) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;
i) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;
l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;
m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione fra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'ente il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà altresì essere autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nè per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei

dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, nè di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'ente procederà alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale dell'A.N.M.I.L.

Art. 5.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo lettera raccomandata, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Qualifica di assistente (lettera *a*), art. 1, del presente bando).

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

diritto del lavoro e legislazione sociale;
elementi di diritto amministrativo.

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà su:

elementi di diritto privato.

Le materie e gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicate nei programmi acclusi al presente bando.

Qualifica di archivista dattilografo (lettera *b*), art. 1, del presente bando).

La prova scritta consisterà:

svolgimento di un tema di carattere generale nel quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Prova pratica di dattilografia:

saggio di copiatura.

La prova orale avrà per oggetto i seguenti argomenti:

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) elementi di educazione civica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Qualifica di commesso.

Prova scritta sotto dettato.
Prova orale: elementi di educazione civica.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con la indicazione del voto riportato nelle prove pratiche, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'ente.

Art. 7.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza della nomina:

a) per la precedenza:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure: dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per cause di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per cause di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri o vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per cause di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per cause di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per cause di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dall'I.N.A.M.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica ed il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Per il concorso indicato all'art. 1 del presente bando sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi del lavoro;

3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

5) i mutilati ed invalidi per servizio;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro;

9) gli orfani dei caduti per servizio;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);

21) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

22) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniuge con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria di cui al precedente art. 8 sarà sottoposta all'approvazione del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonchè dell'esito favorevole del periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero il documento rilasciato dal competente istituto in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero

e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificato dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciato, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti se l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'ente ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte dei sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) i seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificato dei carichi pendenti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di segretario di terza classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il presidente: MARINELLO

Schema di domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

All'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino n. 11/*A* - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in carattere stampatello) nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a sei posti della qualifica di assistente, nove della qualifica di archivista dattilografo, uno di commesso (2) presso i centri A.N.M.I.L. di rieducazione professionale di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976.

A tal fine il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . (5) conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificandone le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .

Il sottoscritto fa presente che in caso di nomina preferirebbe essere destinato al centro di . . . . (6).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni ed esonera la Associazione da qualsiasi responsabilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . . (7)

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare la qualifica per la quale si concorre.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano precedenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.
(5) Indicare il titolo di studio posseduto.
(6) Indicare uno dei centri di cui all'art. 1 del bando.
(7) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Associazione la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza.
Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità di appartenenza.

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale.

PROVE SCRITTE

1) *Diritto del lavoro e legislazione sociale*:

le principali fonti del diritto del lavoro: Costituzione, leggi (codice civile e statuto dei lavoratori);
i sindacati: origini e funzioni; la libertà sindacale;
il contratto collettivo; il diritto di sciopero e la serrata;
lavoro autonomo e lavoro subordinato;
il contratto di lavoro: capacità delle parti e stipulazione del contratto; obblighi delle parti;
il periodo di prova; il tirocinio;
le prestazioni di lavoro. Luogo e tempo delle prestazioni;
la retribuzione e le sue varie forme; il cottimo;
sospensione del rapporto di lavoro per maternità, malattia e servizio militare;
estinzione del rapporto di lavoro;
definizione e fonti della legislazione sociale;
i soggetti della legislazione sociale: lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro e i lavoratori;
la disciplina amministrativa del lavoro in generale;
le assicurazioni sociali: le varie forme e gli enti che vi provvedono;
i soggetti e i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;
l'organizzazione strutturale, funzionale e assistenziale dell'A.N.M.I.L.;
l'ispettorato del lavoro e i patronati di assistenza dei lavoratori.

2) *Elementi di diritto amministrativo*:

concetto di pubblica amministrazione;
fonti del diritto amministrativo;
i soggetti attivi e passivi della potestà amministrativa;
beni demaniali e patrimoniali;
i diritti soggettivi e gli interessi legittimi;
gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia e principali distinzioni; i vizi di legittimità degli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; i vizi di merito;
l'organizzazione amministrativa dello Stato: l'amministrazione attiva, consultiva e di controllo;
il rapporto di pubblico impiego: concetto, costituzione, svolgimento ed estinzione;
nozioni sui ricorsi amministrativi (opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato). Nozioni sul ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sul diritto del lavoro e legislazione sociale ed elementi di diritto amministrativo, verterà su:

1) *Elementi di diritto privato*:

diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto;
il rapporto giuridico; la persona fisica e la persona giuridica; diritti della personalità, capacità giuridica e capacità di agire;
negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;
nozioni sulla proprietà, sui diritti reali di godimento e sul possesso; modi di acquisto della proprietà;
diritto delle obbligazioni: concetto; principali fonti delle obbligazioni: contratto e atto illecito;
pegno e ipoteca.

(8926)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi delle poste e delle telecomunicazioni (tabella XXI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1976, n. 3372, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova (tabella XXI), bandito con decreto ministeriale 12 dicembre 1975, n. 3302;
Considerato che il dirigente superiore Cinque ing. Luigi è impossibilitato, per motivi di salute, ad assolvere l'incarico di membro della commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Tamburini ing. Fulvio è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova (tabella XXI), bandito con decreto ministeriale 12 dicembre 1975, n. 3302, in sostituzione del dirigente superiore Cinque ing. Luigi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976
Registro n. 40 Poste, foglio n. 335

(8983)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi delle poste e delle telecomunicazioni (tabella XXI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1976, n. 3372, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova (tabella XXI), bandito con decreto ministeriale 12 dicembre 1975, n. 3302;
Considerato che il dirigente superiore di esercizio Di Michele rag. Mario è impossibilitato, per motivi di servizio, ad assolvere l'incarico di segretario della commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Il segretario Paglia Sergio è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di conducente e scambista in prova (tabella XXI), bandito con decreto ministeriale 12 dicembre 1975, n. 3302, in sostituzione del dirigente superiore di esercizio Di Michele rag. Mario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 aprile 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976
Registro n. 40 Poste, foglio n. 336

(8984)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

Concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova della carriera esecutiva

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' bandito un pubblico concorso, per esami, ad un posto di coadiutore in prova, carriera esecutiva, nel ruolo del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) per lo svolgimento di mansioni di perforazione schede presso il centro elettronico.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti per la partecipazione a pubblici concorsi nell'amministrazione dello Stato.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - Roma, e redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere le domande.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione del comitato esecutivo dell'E.N.A.P.I., e sarà composta secondo quanto disposto nell'art. 3, terzo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove e data degli esami

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio in base al programma allegato al presente bando (allegato *A*).

Le prove scritta e pratica si terranno presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I. in Roma, via Vittoria Colonna, 39, nei giorni 1 e 2 dicembre 1976, alle ore 8.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di precedenza e di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, il trattamento economico, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il presidente: MEZZA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Composizione di cultura generale.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nella perforazione di un programma codificato in G.SAL. E' previsto l'uso di macchina perforatrice-verificatrice-interprete del tipo Honeywell K 212.

COLLOQUIO

a) Concetti fondamentali sugli elaboratori elettronici.

b) Nozioni sulle caratteristiche Hardware della macchina perforatrice-verificatrice-interprete Honeywell K 212.

c) Attività istituzionali dell'E.N.A.P.I.

Il presidente

MEZZA

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente a . . . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di coadiutore in prova nella carriera esecutiva, di cui al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 agosto 1976.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale;

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo *indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei* singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma . . . . . .

(8987)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3061 del 30 luglio 1975, col quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 642 del 26 marzo 1976, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il decreto n. 2379 del 3 giugno 1976, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visto il verbale delle operazioni concorsuali e della seduta degli esami redatto dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1974:

1. Torelli Antonio	punti	79,01	su 120
2. Cangemi Ignazio	»	77,25	»
3. Boldrini Claudio	»	74,78	»
4. Manciati Brunetto .	»	70,03	»
5. Giardini Innocenzo	»	68,80	»
6. Petrini Gildo	»	63,47	»
7. Chan Robin Yu-Hu .	»	60,36	»
8. Vithayathil Poulose	»	57,22	»
9. Guazzugli Marini Claudio	»	56,60	»
10. Giampaolini Giovanni	»	56,52	»
11. Corradini Nicola	»	56,09	»
12. Tumore Antonino	»	55,90	»
13. Candorelli Filippo	»	55,83	»
14. Mendicini Luigi	»	55,45	»
15. Fattorillo Sergio	»	54,00	»
16. Della Pietra Antonio	»	53,98	»
17. Castellani Franco	»	52,93	»
18. Rossi Raffaele	»	50,61	»
19. De Rogatis Giorgio Fiore	»	50,18	»
20. Spaccia Gianfranco	»	50,12	»
21. Morli Enrico	»	49,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 20 luglio 1976

Il medico provinciale: PAOLUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3292 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona al 30 novembre 1974;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonché l'elenco delle condotte mediche indicate in ordine di preferenza da parte dei medesimi concorrenti;

Visto l'art. 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Torelli Antonio: Numana (condotta unica);
2) Boldrini Claudio: Fabriano (condotta di Cancelli);
3) Manciati Brunetto: Falconara Marittima (condotta di Castelferretti);
4) Giardini Innocenzo: Agugliano (condotta di Castel d'Emilio);
5) Petrini Gildo: Filottrano (prima condotta);
6) Chan Robin Yu-Hu: Offagna-Osimo (condotta medica consorziale);
7) Vithayathil Poulose: Corinaldo (prima condotta);
8) Guazzugli Marini Claudio: Monterado-Castelcolonna (condotta consorziale);
9) Giampaolini Giovanni: Cupramontana (prima condotta;
10) Corradini Nicola: Serra San Quirico (condotta di Castellaro);
11) Condorelli Filippo: Genga (condotta di Genga stazione);
12) Mendicini Luigi: Staffolo (seconda condotta);
13) Fattorillo Sergio: Castelleone di Suasa (condotta unica);
14) Castellani Franco: Fabriano (condotta di Precicchie);
15) Rossi Raffaele: Arcevia (condotta di Palazzo);
16) De Rogatis Giorgio Fiore: Sassoferrato (condotta di Cabernardi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 20 luglio 1976

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(8930)

PIO ISTITUTO «SANTA CORONA» DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale specializzato «G. Salvini» in Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(9085)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. M. LANCISI» DI ANCONA

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(9139)

OSPEDALE «PIEMONTE» DI MESSINA

Concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica presso l'ospedare «Margherita».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Messina.

(9086)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(9138)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(9078)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(9079)

OSPEDALE « RUFFINI - S. BIAGIO » DI FINALE LIGURE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Ligure (Savona).

(9084)

OSPEDALE CIVILE « SANTA CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno);
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(9080)

OSPEDALE « SANTO SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(9081)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(9082)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1976, n. 14.

Provvedimenti urgenti per la costituzione dei comitati consultivi della giunta regionale e per la prima attuazione della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Comitati consultivi della giunta regionale

Per l'elaborazione ed il coordinamento degli atti di propria competenza in materia di legislazione, di programmazione, di organizzazione ed informatica la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza di esperti di elevata qualificazione.

Gli esperti operano collegialmente, per ciascuno dei tre settori predetti, riuniti in comitati dei quali fanno altresì parte gli impiegati regionali che abbiano responsabilità di coordinamento nelle unità interessate. Per il conferimento degli incarichi di consulenza e la determinazione dei compensi si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, sentita la commissione consiliare competente. Le deliberazioni di conferimento dell'incarico devono essere corredate di idoneo *curriculum* professionale opportunamente documentato.

La giunta regionale non potrà conferire ulteriori incarichi di consulenza in materia di legislazione, di programmazione, di organizzazione e di informatica, salvo il disposto del successivo art. 6.

Art. 2.
Comitato consultivo in materia di legislazione

Il comitato consultivo in materia di legislazione è composto, oltre che dagli impiegati regionali, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, da non più di quindici esperti, estranei all'amministrazione, particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonchè nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse regionale.

Il numero e gli esperti nelle rispettive materie ed il coordinatore del collegio vengono scelti annualmente, in relazione al programma legislativo approvato per l'anno di competenza.

Il comitato consultivo in materia di legislazione svolge, secondo le indicazioni della giunta regionale ed in stretto raccordo con i servizi della giunta, i seguenti compiti di consulenza:

a) elaborazione di proposte di legge;

b) coordinamento tecnico-giuridico interdisciplinare delle proposte di legge di iniziativa della giunta;

c) assistenza alla giunta ed ai suoi singoli componenti nell'attività di studio e ricerca preliminare alla formulazione di iniziative legislative.

Il comitato formula altresì pareri su specifici quesiti sottoposti dalla giunta regionale.

Art. 3.
Comitato consultivo in materia di programmazione e di pianificazione territoriale

Il comitato consultivo in materia di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale è composto, oltre che dagli impiegati regionali di cui al secondo comma del precedente art. 1, da non più di quindici esperti estranei all'amministrazione particolarmente qualificati in economia politica e politica economica, finanza pubblica e credito, statistica, pianificazione territoriale ed urbanistica nonchè nei diversi settori economici di interesse regionale.

Il numero e gli esperti nelle rispettive materie ed il coordinatore del collegio vengono scelti annualmente in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del piano territoriale e dei programmi socio-economici della Regione.

Il comitato consultivo in materia di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale svolge, secondo le indicazioni della giunta regionale ed in stretto raccordo con i servizi della giunta, i seguenti compiti di consulenza:

a) elaborazione di programmi di lavoro con l'individuazione degli studi e delle ricerche, nonchè della metodologia necessaria alla predisposizione del piano territoriale e dei programmi socio-economici della Regione;

b) esame dei documenti di piano territoriale e di programmazione socio-economica, dei documenti di indirizzo della programmazione e pianificazione comprensoriale e delle proposte e dei pareri sui documenti coi quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;

c) coordinamento tecnico-scientifico interdisciplinare delle proposte di piano di iniziativa della giunta;

d) assistenza alla giunta per l'esame dei piani socio-economici e territoriali comprensoriali.

Il comitato formula altresì pareri in ordine a specifici quesiti sottoposti dalla giunta.

Le commissioni consiliari, fino all'entrata in vigore della legge sulle procedure della programmazione, per i problemi di loro competenza attinenti la programmazione socio-economica e la pianificazione territoriale, possono avvalersi della opera del comitato di cui al presente articolo, facendone richiesta al presidente della giunta.

Art. 4.
Comitato consultivo in materia di organizzazione ed informatica

Il comitato consultivo in materia di organizzazione ed informatica è composto, oltre che dagli impiegati regionali di cui al secondo comma del precedente art. 1, da non più di otto esperti estranei all'amministrazione particolarmente qualificati in teoria, sociologia e tecnica dell'organizzazione, psicologia del lavoro, formazione dei quadri della pubblica amministrazione, informatica e cibernetica, progettazione di sistemi informativi.

Il numero e gli esperti nelle rispettive materie ed il coordinatore del collegio vengono individuati annualmente in relazione al programma di attività approvato per l'anno di competenza.

Il comitato consultivo in materia di organizzazione ed informatica svolge i seguenti compiti di consulenza secondo le indicazioni della giunta regionale ed in stretto raccordo con i servizi dell'amministrazione:

a) studi, ricerche e formulazione di pareri relativi all'assetto e allo sviluppo delle strutture organizzative regionali nonchè al riordino e alla definizione delle procedure;

b) formulazione di pareri in ordine a proposte di adeguamento delle strutture organizzative regionali all'evolversi dei bisogni della comunità regionale e del quadro istituzionale;

c) assistenza alla giunta per l'individuazione delle linee di sviluppo dell'informatica regionale e delle relative risorse strumentali in armonia con i sistemi informativi in atto negli altri livelli istituzionali;

d) coordinamento scientifico-metodologico dei progetti regionali di applicazioni informatiche e dei singoli interventi di automazione;

e) formulazione di pareri in merito ai programmi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale del personale regionale, nonchè alle relative metodologie e risorse strumentali necessarie.

Le commissioni consiliari, fino all'entrata in vigore della legge in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici, per i problemi di loro competenza attinenti l'organizzazione e l'informatica possono avvalersi del comitato di cui al presente articolo facendone richiesta al presidente della giunta.

Art. 5.
Relazione sull'attività dei comitati

I coordinatori dei comitati previsti dagli articoli precedenti devono presentare ogni semestre al presidente della giunta una relazione sull'attività svolta dai comitati medesimi. Tale relazione viene comunicata ai consiglieri regionali che ne facciano richiesta.

Art. 6.
Consulenze straordinarie

Per far fronte alle straordinarie esigenze derivanti dalla prima attuazione di quanto disposto dal titolo II della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, e dalla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di non più di cinque esperti in materia di pianificazione territoriale e programmazione con incarico di consulenza della durata massima di cinque anni.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse alle fasi di impostazione e di sviluppo del sistema informativo regionale, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di non più di sette esperti in materia di trattamento automatico della informazione, con incarico di consulenza della durata massima di tre anni.

Per il conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti e per la determinazione dei compensi si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, sentita la commissione consiliare competente. Le deliberazioni di conferimento dell'incarico devono essere corredate da idoneo *curriculum* professionale opportunamente documentato.

Art. 7.
Incarichi a tempo determinato

Per le medesime finalità di cui al primo comma del precedente art. 6, possono essere conferiti altresì incarichi a tempo determinato della durata massima di cinque anni per un contingente massimo di dieci unità con responsabilità di progetto. Gli incarichi proposti dalla giunta regionale, sono conferiti con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale, alle condizioni previste dall'art. 13 della legge 25 novembre 1973, n. 48, a persone fornite delle caratteristiche professionali di cui all'allegata tabella *A*.

Art. 8.
Contratti di lavoro a tempo determinato

Per far fronte alle esigenze di cui al primo comma del precedente art. 6 possono altresì essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di tre anni per un contingente massimo di quindici unità.

Gli incarichi, proposti dalla giunta, sono conferiti con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale, previo accertamento del possesso dei titoli comprovanti la capacità professionale richiesta per l'incarico, nonchè dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, a persone fornite delle caratteristiche professionali di cui alla allegata tabella *B*.

La deliberazione di conferimento dell'incarico stabilisce la natura, la durata dello stesso, le modalità di esercizio della attività, nonchè la relativa retribuzione, fermo restando il regime assistenziale e previdenziale dei dipendenti regionali.

Il trattamento economico da attribuire agli incaricati di cui al primo comma è determinato sulla base di quello previsto dal primo comma dell'art. 39 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, per le qualifiche funzionali 5ª, 6ª, 7ª e 8ª secondo il rispettivo contenuto professionale delle predette qualifiche stabilito dall'art. 2 della citata legge regionale.

Il personale di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'incarico, è considerato dipendente della Regione con i medesimi doveri del personale regionale ed ha diritto, nei casi previsti dalla legge, all'indennità di missione nella misura stabilita per la qualifica funzionale attribuita.

L'incarico non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo anche prima della scadenza del termine stabilito. In tal caso l'interessato ha diritto ad un'indennità di risoluzione anticipata del rapporto nella misura fissata nella deliberazione di conferimento dell'incarico stesso.

L'incarico decorre, agli effetti giuridici, dalla data di esecutività della relativa deliberazione e, agli effetti economici, dal giorno in cui l'incaricato assume effettivo servizio.

Art. 9.
Accertamenti preliminari al conferimento degli incarichi

Gli incarichi di cui agli articoli 7 e 8 possono essere conferiti solo dopo aver accertato l'impossibilità di provvedere con personale in servizio. L'accertamento è esperito da una commissione mista composta da quattro membri designati dalla giunta, scelti anche tra funzionari e da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I risultati dell'accertamento sono comunicati al consiglio regionale.

Successivamente all'accertamento, al fine di scegliere il personale per i posti che non sia stato possibile ricoprire a norma del primo comma del presente articolo e di formulare le conseguenti proposte di conferimento degli incarichi, la giunta regionale provvede alla pubblicazione di appositi avvisi nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

La giunta regionale provvede alla pubblicazione di avvisi analoghi a quelli di cui al comma precedente per la costituzione dei comitati previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e per la selezione degli esperti previsti dall'art. 6 della presente legge.

Art. 10.
Incompatibilità

Gli incarichi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e le consulenze straordinarie di cui al precedente art. 6 non possono essere conferiti a persone che abbiano interessi interferenti con l'amministrazione regionale, che abbiano in corso incarichi professionali interferenti con la Regione, che siano titolari di altri incarichi di consulenza presso il consiglio o la giunta regionale, che abbiano altri rapporti di natura economica con la Regione, con enti o aziende regionali o a partecipazione regionale, che siano stati dipendenti della Regione se il rapporto non sia cessato da almeno un anno, che siano parenti od affini, entro il terzo grado, di amministratori regionali, che siano membri degli organi regionali di controllo o della commissione di controllo sull'amministrazione regionale.

Il compenso per gli incarichi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 per le consulenze straordinarie di cui all'art. 6 non è cumulabile con quello di competenze di altri collegi e commissioni di studio o di consulenza, costituiti presso la Regione.

Le condizioni di cui al primo comma devono sussistere al momento del conferimento dell'incarico e devono permanere, a pena di decadenza per tutta la durata del medesimo.

Gli incarichi professionali di assistenza della Regione nelle controversie avanti la Corte costituzionale non sono incompatibili con gli incarichi e le consulenze straordinarie di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6.

Art. 11.
Limite di efficacia

Le norme della presente legge hanno efficacia sino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici e servizi della Regione.

Art. 12.
Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.

Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti articoli 6, 7 ed 8 è autorizzata, per un triennio la spesa annua di lire 400 milioni.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 600 milioni si provvede, a decorrere dall'esercizio 1977, mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti alla Regione sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

Art. 13.
Variazioni al bilancio 1976

Limitatamente all'esercizio 1976 le spese autorizzate dal primo e secondo comma del precedente art. 12 sono determinate rispettivamente in lire 100 e 200 milioni ed al complessivo onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante riduzione, per pari importo della dotazione del « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » iscritto al cap. 183100 dello stato di previsione della spesa regionale 1976 e con la contestuale istituzione al titolo I, sezione I, rubrica 3ª dei seguenti capitoli: 113116, categoria 1ª, con la denominazione « Spese per competenze dovute agli esperti facenti parte dei comitati di consulenza in materia di legislazione, programmazione e informatica » e con la dotazione di lire 100 milioni: 113117, categoria 1ª, con la denominazione « Spese per competenze dovute agli esperti e per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale dovuto al personale incaricato a tempo determinato, assunti per le esigenze straordinarie derivanti dalla prima attuazione delle leggi regionali 15 aprile 1975,

n. 51 e n. 52 e per quelle connesse alle fasi di impostazione e sviluppo del sistema informativo regionale» e con la dotazione di lire 200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 giugno 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1976*)

TABELLA *A*

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI DI CUI ALL'ART. 7

Esperti	N.
Esperti in pianificazione territoriale	2
Esperti in economia	1
Esperti in trasporti	1
Esperti in ecologia e ambiente	1
Esperti in servizi sociali	1
Esperti in finanza e fattibilità economica	1
Esperti in diritto amministrativo	1
Esperti in statistica-informatica-ricerca operativa	1
Esperti in controllo di gestione	1
Totale	10

TABELLA *B*

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI DI CUI ALL'ART. 8

Esperti	N.
Progettisti urbanisti	4
Calcolatori esperti in elaborazioni statistiche	3
Esperti in contabilità	1
Economisti	2
Disegnatori	3
Segretarie	2
Totale	15

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1976, n. 15.

Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, e successive modificazioni: « Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del Parco lombardo della valle del Ticino ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 16 giugno 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Spetta ai comuni e alle provincie territorialmente interessati, riuniti in consorzio e alle comunità montane:

elaborare ed adottare lo statuto del consorzio;

realizzare e gestire il parco;

partecipare all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento;

fornire agli organi competenti per l'approvazione pareri preventivi in ordine agli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni interessati e alle relative varianti;

promuovere gli espropri delle aree che il piano destina ad uso pubblico;

fornire alla Regione parere preventivo in ordine alla richiesta di apertura di nuove cave, di rinnovo di concessione a cave esistenti e di derivazioni d'acqua nonchè in ordine alla regolamentazione della caccia e della pesca ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, può affidare ai suddetti enti la elaborazione e la stesura dei relativi progetti di piano ».

Art. 3.

L'art. 8, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Regione approva, entro il mese di giugno 1977, un piano territoriale di coordinamento denominato "Parco lombardo della valle del Ticino" allo scopo di tutelarne le caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche, in funzione dell'uso sociale di tali valori ».

Art. 4.

I comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, e successive modificazioni, debbono adottarlo indipendentemente dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento di cui alla stessa legge, determinando la destinazione delle zone esterne al perimetro dei centri abitati, in conformità alle disposizioni della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58.

L'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si considera soddisfatta per i comuni che abbiano comunque adottato uno strumento urbanistico generale prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei comuni i cui strumenti urbanistici siano divenuti vigenti a norma dei precedenti commi si osservano le limitazioni disposte dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, per i comuni dotati di strumento urbanistico vigente, ferme restando le norme di salvaguardia previste per le fasce fluviali nonchè quelle stabilite in via generale dalla legge regionale 15 aprile 1974, n. 51.

Art. 5.

In sede di approvazione degli strumenti urbanistici comunque adottati da comuni compresi nel territorio del parco del Ticino prima dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, la giunta regionale verifica altresì la conformità degli strumenti urbanistici stessi agli obiettivi perseguiti dalla legislazione vigente in materia di riserve e di parchi naturali di interesse regionale, allo scopo di garantire in particolare:

a) la tutela e l'uso sociale dei beni paesistici e naturali con speciale riguardo alle aree boschive, anche mediante la precisazione e l'estensione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, e successive modificazioni;

b) la congruenza ambientale ed ecologica dei nuovi insediamenti produttivi;

c) il rispetto delle norme che limitano le previsioni insediative in assenza dei piani territoriali comprensoriali di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, e all'ordine del giorno approvato dal consiglio regionale il 10 aprile 1975.

Ai fini della verifica di conformità indicata nel precedente comma, la giunta regionale deve sentire i pareri preventivi della competente commissione consiliare e del consorzio gestore del parco, pareri da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla giunta stessa.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle varianti degli strumenti urbanistici in vigore; salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 14, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, l'approvazione di dette varianti

è subordinata alla riduzione dell'edificabilità in termini sia volumetrici che di contenimento della estensione delle aree fabbricabili.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, dell'art. 43, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 giugno 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1976*)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1976, n. **16.**

Anticipazione a favore di provincie e comuni dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698: « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite in base alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1975, n. 698, la giunta regionale è autorizzata a disporre anticipazioni mensili, a favore dei comuni, delle provincie e dei consorzi, delle somme necessarie ad assicurare la regolare continuità dei servizi in atto.

Le somme erogate a norma del precedente comma, saranno computate in detrazione dalle somme da assegnare in via definitiva ai predetti enti ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Art. 2.

L'erogazione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1 ha luogo secondo modalità dalla giunta regionale ed è disposta con decreto del Presidente della giunta, o dell'assessore competente se delegato, in base ai criteri seguenti.

Le anticipazioni a favore dei comuni, o dei consorzi, vengono disposte sulla base degli oneri relativi alle competenze spettanti al personale in servizio presso asili-nido e consultori alla data del 31 dicembre 1975, tenuto conto dell'adeguamento della misura dell'indennità integrativa speciale e con l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Le anticipazioni a favore delle amministrazioni provinciali vengono disposte per gli interventi ora di competenza delle amministrazioni provinciali stesse ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sulla base della quota massima dell'80 % degli oneri sostenuti dai comitati provinciali ONMI risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Art. 3.

All'onere per l'attuazione della presente legge, determinato in via presuntiva, nella misura di lire 8 miliardi, si provvede con la quota spettante alla regione Lombardia ai sensi dello art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Al bilancio regionale per l'anno finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Al titolo III, categoria I, rubrica 1ª, è istituito il capitolo 311125, con la denominazione « Quota regionale del fondo per l'esercizio delle funzioni di protezione della maternità e della infanzia (art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698) » e con la dotazione di lire 8 miliardi.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Al titolo I, sezione V, rubrica 3ª, è istituito il cap. 153110, categoria 3ª, con la denominazione « Contributi alle provincie, ai comuni, ai consorzi per l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ONMI e loro attribuite dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 », e con la dotazione di lire 8 miliardi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 giugno 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 1976*)

(8676)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1976, n. **17.**

Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: « Costituzione ed incentivazione delle associazioni di produttori agricoli nel settore zootecnico - Criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

Al fine di sviluppare e migliorare la produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende singole ed associate, la regione Lombardia incentiva l'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e determina i criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.
Produttori agricoli

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306, indipendentemente dalla loro iscrizione all'albo di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18.

Art. 3.
Riconoscimento delle associazioni di produttori zootecnici

Le associazioni di produttori zootecnici che operano almeno a livello provinciale o a livello di una zona di produzione di cui al successivo art. 7, oppure che abbiano dimensioni organizzative ed economiche idonee, per numero di soci ed entità di produzione, a svolgere una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato lattiero-caseario, sono riconosciute dalla Regione previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Il riconoscimento è accordato con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte degli interessati.

Con le stesse modalità possono essere riconosciute le cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro consorzi, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 4.

Compiti delle associazioni dei produttori zootecnici

Ferme restando le finalità e le attività previste dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, e dai rispettivi statuti, le associazioni dei produttori zootecnici:

a) sottopongono alla Regione, tenuto conto delle indicazioni dei piani socio-economici comprensoriali e, in carenza di questi, in armonia con gli indirizzi regionali di politica economica, proposte relative a programmi di sviluppo, unificazione e risanamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;

b) promuovono rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate, favorendo sulla base di intese che prevedano la piena utilizzazione del personale delle medesime, processi di ristrutturazione funzionale e organizzativa di servizi, nonché la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame e la diffusione della fecondazione artificiale, ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia;

c) svolgono i compiti ad esse attribuiti da specifici provvedimenti della Regione nell'ambito degli interventi intesi a favorire la produzione e a realizzare impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Art. 5.

Comitato economico regionale

Il comitato economico regionale di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è composto da un numero non superiore a diciotto, di rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 3. Nella composizione del comitato deve essere garantita la presenza delle minoranze.

Sulla base di terne di nomi proposte da ciascuna delle associazioni predette e comunicate al competente assessore regionale, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta da adottarsi sentita la commissione consiliare competente, nomina con proprio decreto i membri del comitato e ne stabilisce la data di insediamento.

Qualora si siano costituite associazioni di secondo o terzo grado che interessino l'intero territorio regionale le proposte nominative di cui al comma precedente sono presentate da tali organismi.

Con lo stesso decreto è nominato, su designazione vincolante delle categorie interessate, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali rappresentanti assistono il comitato partecipando ai lavori con voto consultivo.

Il presidente della giunta regionale stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale le proposte nominative e le designazioni di cui ai precedenti commi devono essere presentate.

Art. 6.

Contributi alle associazioni

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività, le associazioni riconosciute provvedono mediante contributi a carico degli associati nella misura stabilita annualmente con deliberazione delle rispettive assemblee, soggetta all'approvazione della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Per le spese di avviamento e per quelle relative alla attuazione dei compiti di cui al precedente art. 4 la Regione, limitatamente ai primi tre anni dal rispettivo riconoscimento, concede alle singole associazioni contributi aventi gradualità decrescente nella misura del 20 per cento annuo.

L'entità dei contributi, da determinarsi sulla base dei criteri fissati dall'art. 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è stabilita entro il 30 giugno di ogni anno dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Le richieste inerenti ai contributi relativi al primo anno devono essere presentate, con la relativa documentazione, alla giunta regionale entro trenta giorni dall'avvenuto riconoscimento della associazione interessata.

Per gli anni successivi le associazioni presentano, entro il 31 marzo, il conto consuntivo dell'esercizio trascorso ed una relazione sui programmi di attività.

Le somme stanziate, ai sensi del terzo comma del presente articolo, e non erogate, possono essere utilizzate per la concessione alle associazioni, con le stesse modalità di cui alle precedenti disposizioni, di contributi regionali aggiuntivi intesi:

a) a compensare condizioni di particolare svantaggio nei territori montani;

b) a consentire la realizzazione di appositi centri interaziendali per il trasporto e la refrigerazione del latte in forma associata.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.

Art. 7.

Zone di produzione

Ai fini della determinazione del prezzo del latte il territorio della Lombardia è suddiviso in due zone:

a) il territorio della provincia di Mantova alla destra del fiume Po di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

b) il restante territorio della Regione.

Art. 8.

Standard merceologico minimo del latte

A partire dall'annata lattiero-casearia 1977, lo standard merceologico minimo del latte di provenienza bovina, a qualunque uso destinato, ai fini della fissazione del prezzo base, è così determinato:

a) contenuto in grasso: fino a 3,5 per cento;

b) contenuto in proteine: fino a 3 per cento.

Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base sono fissate nelle seguenti misure:

1) aumento dello 0,5 per cento per ogni linea decimale di grasso oltre il 3,5 per cento;

2) aumento dello 0,75 per cento per ogni linea decimale di proteine oltre il 3 per cento;

3) aumento dello 0,75 per cento per una carica microbica totale compresa tra 500.000 e 1.000.000 di batteri per millilitro e del 2,5 per cento per una carica microbica inferiore a 500.000 batteri per millilitro;

4) aumento del 2,3 per cento per latte refrigerato alla stalla a 4° centigradi;

5) aumento dell'1 per cento per latte contenente meno di 300.000 cellule somatiche per millilitro.

Una ulteriore maggiorazione percentuale dell'1 per cento è applicata al prezzo base del latte, indenne da batteri anaerobi sporigeni, prodotto nella zona di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 e destinato alla produzione del parmigiano reggiano.

Per la fissazione del prezzo base del latte di altre specie animali, lo standard merceologico minimo è determinato sulla scorta delle caratteristiche di idoneità alla commercializzazione previste dalle leggi vigenti.

Art. 9.

Metodi di analisi

Per la definizione delle caratteristiche del latte, agli effetti della presente legge, sono ritenuti idonei i seguenti metodi di analisi:

a) determinazione del contenuto in grasso:

metodo volumetrico Gerber;
Milk-o-tester e similari nefelometrici;
sistema Infra red milk analyser (IRMA);

b) determinazione del contenuto in proteine:

metodo all'amido nero;
sistema Infra red milk analyser (IRMA);

c) determinazione della carica microbica:

metodo al bleu di metilene;
metodo alla resazurina;

d) rilevamento delle condizioni sanitarie del bestiame nei riguardi della mastite bovina:

conta citologica.

Possono essere usati altri metodi autorizzati dalla giunta regionale previa verifica ed approvazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.

Le analisi riferite al rilevamento delle condizioni sanitarie del bestiame nei riguardi della mastite bovina, mediante conta citologica, devono essere eseguite, ai sensi del disposto della legge regionale 24 marzo 1975, n. 35, art. 4, presso i laboratori degli istituti zooprofilattici.

Art. 10.

Norme tecniche

Per la valutazione ed i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame, si devono osservare le seguenti norme:

a) per ogni trimestre in cui si suddivide l'annata lattiero-casearia devono essere eseguite almeno tre analisi del latte per la determinazione del grasso, delle proteine, della carica batterica e del numero delle cellule somatiche per stabilire la sanità degli allevamenti;

b) le maggiorazioni sul prezzo base del latte sono valutate in relazione alla media ponderale dei dati delle analisi compiute nei trimestri precedenti;

c) i campioni sono prelevati da personale scelto di comune accordo fra produttori ed utilizzatori;

d) il campionamento viene fatto per la metà con latte munto alla sera e metà con latte munto al mattino;

e) il calendario dei prelevamenti viene stabilito dagli utilizzatori;

f) nei casi controversi è ripetuta la prova con nuovo prelevamento di campioni e nuove analisi;

g) le spese per il prelevamento e trasporto dei campioni ed analisi vanno divise a metà fra produttori ed utilizzatori.

Art. 11.

Istituti e laboratori di analisi

Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, ai fini della determinazione delle maggiorazioni del prezzo base, vengono eseguite, previo accordo tra le parti, presso:

a) i laboratori degli istituti zooprofilattici che operino nell'ambito della legge regionale 24 marzo 1975, n. 35;

b) i laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

c) i laboratori attrezzati delle università;

d) i laboratori degli istituti lattiero-caseario di Mantova e di Lodi e dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Cremona - scuola casearia di Pandino;

e) i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

f) il laboratorio dell'associazione regionale allevatori con sede in Crema.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti di cui sopra allo scopo di definire le modalità, i costi ed ogni altro elemento utile per l'effettuazione delle analisi.

Art. 12.

Annata lattiero-casearia

L'annata lattiero-casearia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno, l'assessore all'agricoltura promuove, ove occorra, l'incontro tra le parti, per la revisione semestrale del prezzo del latte ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 13.

Disposizione transitoria

Per l'annata lattiero-casearia 1976 vale l'accordo stipulato tra le parti interessate il giorno 10 novembre 1975 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 3 dicembre 1975.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 6 è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 100 milioni al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per altrettanto importo della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 del bilancio regionale 1976 e con la correlativa istituzione nello stato di previsione della spesa al medesimo bilancio, al titolo I, sezione VII, rubrica 2ª del cap. 172508 (categoria 8ª, con la denominazione « Contributi alle associazioni di produttori agricoli nel settore zootecnico costituite per il miglioramento e lo sviluppo zootecnico e riconosciute dalla Regione - 1ª quota del triennio 1976-78 » e con la dotazione di lire 100 milioni).

Analoghe appostazioni per lire 80 e 60 milioni verranno iscritte nei bilanci regionali 1977 e 1978, in relazione alle quote decrescenti da erogare nei predetti esercizi finanziari.

In considerazione della data di entrata in vigore della presente legge e dei tempi necessari per il riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli, gli impegni di spesa relativi alla assegnazione dei contributi autorizzati con la presente legge potranno essere assunti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello in cui è iscritto lo stanziamento relativo.

La presente legge regionale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 giugno 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *maggio* 1976)

(8677)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1976, n. **18.**

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La norma dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14, non si applica alle commissioni previste da disposizioni di legge statale o regionale per l'espletamento di concorsi o di esami.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1976, n. **19.**

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1976, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 24 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1976, presso istituti di credito, a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire duecentocinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione — assessorato all'agricoltura e foreste — gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della azienda.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 204.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 giugno 1976

ANDRIONE

(8253)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. 29.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 11 settembre 1974, n. 48 e 27 giugno 1975, n. 46, per agevolare gli interventi degli I.A.C.P. nel settore dell'edilizia abitativa pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 5 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui all'art. 55 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, l'amministrazione regionale è autorizzata ad elevare la misura percentuale dal 6% fino al 10% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

All'art. 16 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 46, il numero « 2004 » di cui al secondo ed all'ultimo comma, è sostituito con il numero « 2009 ».

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, il limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2010.

L'onere di lire 600 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 5356 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976-79 a lire 1.800 milioni, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di lire 600 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 9, partita numero 11/*c* dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 luglio 1976

COMELLI

(8525)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1975, n. 57.

Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe dei corsi serali per studenti lavoratori (art. 3, secondo comma, lettera d), della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, ed in particolare gli articoli 3, 10 e 13;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50, e la deliberazione della giunta provinciale n. 7336 del 23 dicembre 1975, con la quale venne approvato il « Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe dei corsi serali per studenti lavoratori (art. 3, secondo comma, lettera *d*), della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49) »;

Decreta:

E' emanato l'accluso « Regolamento di esecuzione relativo allo svolgimento delle elezioni per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe dei corsi serali per studenti lavoratori (art. 3, secondo comma, lettera *d*), della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49) ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 dicembre 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1976
Registro n. 1, *foglio n.* 97

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE DEI CORSI SERALI PER STUDENTI LAVORATORI (ART. 3, SECONDO COMMA, LETTERA *D*), DELLA LEGGE PROVINCIALE 5 SETTEMBRE 1975, N. 49.

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe nei corsi serali per lavoratori studenti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *d*), della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49.

Tali elezioni dovranno svolgersi non appena adempiute le modalità di cui ai successivi articoli.

La data e l'orario delle votazioni nonchè quelli dell'insediamento dei seggi saranno fissati dal preside dell'istituto sede dei corsi e dovrà essere data comunicazione alle classi interessate mediante affissione all'albo.

Art. 2.

Presso gli istituti interessati dovrà essere costituita e nominata dal preside, entro dieci giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto, una commissione elettorale composta come segue:

da due docenti, insegnanti nei corsi e proposti dai docenti nei corsi stessi;

da due studenti maggiorenni aventi diritto al voto e proposti dagli iscritti ai corsi.

La commissione è presieduta dal preside o suo delegato.

La commissione elettorale di cui sopra, sulla base delle comunicazioni cui è tenuto l'istituto, forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori.

Gli elenchi, compilati in ordine alfabetico e per singola classe, dovranno essere completi di cognome, nome, luogo e data di nascita degli iscritti ai corsi e dovranno essere depositati presso la segreteria dell'istituto entro sette giorni dalla data di nomina della commissione elettorale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione mediante avviso da affiggere all'albo.

I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le elezioni di cui al presente decreto l'elettorato attivo e passivo spetta a ciascuno per la classe alla quale risulta iscritto.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso da parte degli interessati alla stessa commissione elettorale che ha compilato gli elenchi, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi.

La commissione decide entro i successivi tre giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.

Art. 3.

Presso gli istituti interessati saranno costituiti seggi elettorali, uno per ciascun istituto. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario. I componenti dei seggi elettorali, scelti tra gli alunni maggiorenni aventi diritto al voto, sono nominati dal preside su designazione della commissione elettorale di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Nell'ambito dell'istituto le schede per l'espressione del voto debbono essere di uguale tipo e grandezza.

All'insediamento dei seggi i presidi provvederanno a fornire loro le schede necessarie.

Le schede dovranno avere su ambedue i lati la dicitura « Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti ».

Tutte le schede dovranno infine recare l'indicazione della classe per il cui consiglio si vota e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Art. 5.

Gli elettori votano nel seggio istituito presso l'istituto frequentato.

Le elezioni hanno luogo sulla base degli elenchi formati ed aggiornati dalla commissione elettorale come previsto dall'art. 2 del presente decreto. Ciascun elettore può esprimere il suo voto per un solo nominativo. Il voto deve essere personale, libero e segreto.

Art. 6.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Per ogni classe risultano eletti i tre studenti che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione all'albo dell'istituto.

Eventuali ricorsi, da parte degli studenti aventi elettorato attivo e passivo, avverso i risultati delle elezioni possono essere presentati alla commissione elettorale di cui al precedente art. 2 entro otto giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.

I ricorsi sono decisi entro i successivi cinque giorni.

Per quanto non esplicitamente detto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50.

(8679)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 dicembre 1975, n. 59.

Modifica al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 23 giugno 1970, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1974, n. 39, norme di attuazione all'ordinamento urbanistico provinciale;

Vista la delibera della giunta provinciale del 5 dicembre 1975, n. 6602;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale (decreto del presidente della giunta provinciale n. 39 del 15 maggio 1974, rilasciato in esecuzione della delibera della giunta provinciale n. 2064 del 13 maggio 1974) viene sostituito dal seguente:

« *Ampliamento di esercizi alberghieri per raggiungere una maggiore funzionalità.* — L'ampliamento qualitativo degli esercizi alberghieri esistenti il 22 aprile 1970 nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino, nel verde privato e nel bosco, è ammesso nella misura necessaria per adeguare gli stessi alle esigenze dell'esercizio secondo gli standards pertinenti nella regione alpina.

Esercizi alberghieri ai sensi dell'art. 42, nono comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, sono considerati gli esercizi ricettivi ed i ristoranti elencati nell'art. 174, lettere *a*), *c*) ed *e*) del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

Si distingue fra gli esercizi ricettivi ed i ristoranti.

Gli esercizi ricettivi possono essere ampliati come segue:

L'ampliamento qualitativo consiste nella realizzazione o nel miglioramento dei necessari servizi come sale da pranzo, cucine, piscine coperte, sale di soggiorno, ecc.

L'ampliamento quantitativo è consentito per raggiungere una funzionalità secondo gli standards pertinenti nei seguenti limiti:

a) gli esercizi alberghieri con posti-letto inferiori a 60 possono essere ampliati fino a 60 posti-letto; inoltre possono essere realizzati vani di servizio nella misura massima di 110 mq;

b) gli esercizi alberghieri con un numero di posti-letto superiore a 60 possono, lasciando invariato il numero dei posti-letto, apportare degli ampliamenti qualitativi e miglioramenti sia ai servizi come alle stanze.

Il volume minimo delle stanze è il seguente:

30 mc per una camera da un posto-letto,
54 mc per una camera da due posti-letto e
70 mc per le camere con tre posti-letto.

L'ampliamento quantitativo deve comprendere l'adeguamento dei servizi igienici agli standards pertinenti e pertanto ogni stanza da letto deve essere fornita di bagno o doccia. Inoltre, deve essere prevista un'adeguata area di parcheggio sindacabile dalla commissione urbanistica provinciale. Nel numero dei posti-letto sono compresi anche i posti-letto di servizio.

I ristoranti possono essere ampliati come segue:

L'ampliamento qualitativo che persegue l'adeguamento agli standards moderni, consiste nella realizzazione e nel miglioramento dei servizi igienici, della cucina, nonché dei depositi per bevande e derrate.

L'ampliamento quantitativo ha lo scopo di rendere l'esercizio funzionalmente valido; di conseguenza la sala da pranzo può essere ampliata e portata fino a 100 posti. Inoltre è consentita la realizzazione di vani di servizio nella misura massima di 400 mc.

In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) altezza consentita: come prescritta dal piano urbanistico comunale; può tuttavia raggiungere l'altezza dell'edificio esistente;

b) indice di copertura: 1/5 dell'area di proprietà circostante l'edificio;

c) distanza dai confini: non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio;

d) distanza dai fabbricati: non inferiore all'altezza dell'edificio prospiciente più alto ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 31 dicembre 1975

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1976
Registro n 1, *foglio n.* 33

(8680)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: « Comunità montane », e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 9 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: « Comunità montane », e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 1974, n. 33;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7014 del 19 dicembre 1975:

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 15 settembre 1973, n. 53: « Comunità montane », e successive modifiche ed integrazioni.

E' abrogato il proprio decreto del 22 aprile 1974, n. 33.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 gennaio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1976
Registro n. 1, *foglio n.* 96

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 15 SETTEMBRE 1973, N. 53: « COMUNITA' MONTANE », E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1.

Entro quattro mesi dalla data della comunicazione alle comunità della ripartizione degli importi di cui all'art. 3 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, le comunità provvedono alla formulazione ed all'invio all'assessorato per l'agricoltura e le foreste del programma annuale di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53.

Tale programma è formulato:

a) sulla base delle domande giacenti presso l'assessorato per l'agricoltura e le foreste;

b) sulla base di altre iniziative decise dalla comunità o per le quali siano state presentate alle comunità stesse le relative domande.

Le domande riferentisi alle iniziative di cui al punto *b*) dovranno pervenire con la relativa documentazione all'assessorato per l'agricoltura e le foreste entro tre mesi dall'approvazione del programma da parte della giunta provinciale.

L'assessorato per l'agricoltura e le foreste può decidere la sostituzione delle iniziative non sufficientemente documentate o non presentate nel termine di cui sopra, con altre iniziative di cui esistano già presso gli uffici provinciali domande immediatamente finanziabili.

Nel formulare il programma le comunità propongono la misura del contributo da concedersi per le singole opere con riguardo alle vigenti disposizioni di legge tenendo distinte le opere pubbliche di bonifica montana da quelle di miglioramento fondiario.

Art. 2.

Le opere pubbliche di bonifica montana possono essere eseguite direttamente a cura della provincia anche tramite aziende speciali o essere affidate in concessione alle comunità. Nel caso di esecuzione a cura della provincia la comunità integra l'importo non facente carico alla provincia.

Un apposito disciplinare regolamenta i rapporti tra provincia e comunità.

Le opere di miglioramento fondiario vengono eseguite direttamente dagli interessati singoli o associati ai quali vengono corrisposti i contributi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446. Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera in base a stati di avanzamento che non possono essere inferiori al 25 % del totale della spesa ammessa. L'importo complessivo degli acconti non può superare il 90 % del contributo concesso.

(8681)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762070)